C11947 - IREN ENERGIA/AES TORINO
Provvedimento n. 24896

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 7 maggio 2014;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione di IREN Energia S.p.A., pervenuta in data 15/04/2014;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

IREN Energia S.p.A. è una società attiva nella produzione e vendita di energia elettrica e termica e nella gestione delle reti di teleriscaldamento di Reggio Emilia, Parma e Piacenza nonché, attraverso le proprie controllate, nella distribuzione di energia elettrica e di calore e nella gestione del servizio di illuminazione pubblica a Torino, e nella fornitura di servizi di *energy* e *facility management* al Comune di Torino e nella fornitura di servizi di telecomunicazione ai Comuni di Genova e Torino.
IREN Energia è controllata al 100% da IREN S.p.A., società a capo dell'omonimo gruppo attivo nei settori della produzione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica e del gas naturale, della gestione integrata delle risorse idriche, del teleriscaldamento/teleraffrescamento, dei servizi di gestione calore, dei servizi ambientali, della gestione dell'illuminazione pubblica e dei servizi funerari e cimiteriali, in particolare in Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna.
IREN è controllata congiuntamente dai Comuni di Torino, Genova e Reggio Emilia[1]. Il 36% circa del capitale ordinario di IREN è detenuto da Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l. - controllata pariteticamente dai Comuni di Torino e Genova - l'8,4% circa dal Comune di Reggio Emilia, il 6,6% dal Comune di Parma, l'8,5% da vari Comuni delle province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza e il rimanente da investitori istituzionali, finanziari e *retail*.
Nel 2012 il fatturato consolidato di IREN è stato pari a 4,3 miliardi di euro circa.
Oggetto di acquisizione è il ramo d'azienda di AES Torino S.p.A. ("AES") costituito dalla rete di teleriscaldamento della città di Torino.

AES è una società attiva nella distribuzione di gas a Torino e di calore da teleriscaldamento nelle città di Torino, Moncalieri (TO) e Nichelino (TO).
AES è controllata congiuntamente da IREN Energia S.p.A. (che detiene il 51% del capitale sociale) e da Italgas S.p.A. (che detiene il rimanente 49%)[2].
Nel 2012 il fatturato realizzato dal ramo di azienda oggetto di acquisizione è stato di circa 97 milioni di euro. Nel medesimo anno, AES ha realizzato un fatturato consolidato pari a circa 182 milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame consiste nell'acquisto, da parte di IREN Energia, del controllo esclusivo del ramo di azienda di AES relativo all'attività di teleriscaldamento.
Tale acquisizione fa parte di una più complessa operazione, a seguito della quale la joint venture tra Italgas e IREN Energia verrà dissolta, attraverso la scissione del ramo d'azienda teleriscaldamento – che verrà acquisito da IREN Energia – e l'acquisto, da parte di Italgas, della quota del capitale sociale di AES detenuta da IREN Energia e, quindi, del controllo esclusivo di AES, nella quale è rimasto soltanto il ramo d'azienda riguardante la distribuzione gas[3].

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta il passaggio dal controllo congiunto al controllo esclusivo di parte di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 489 milioni di euro e il fatturato realizzato dall'impresa oggetto di acquisizione è stato superiore a 49 milioni di euro.

[1] *[Cfr. provv. n. 20018 del 25giugno 2009, C10108 – Iride / Enìa.]*

[2] *[Cfr. provv. n. 9754 del 12 luglio 2011, C4675 – Italgas - AEM Torino / AES]*

[3] *[Questa operazione è oggetto di separata notifica. Cfr. C11946 - Società Italiana per il Gas – AES Torino.]*

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

L'operazione in esame riguarda la distribuzione di calore per teleriscaldamento nell'area di Torino.
Il teleriscaldamento è un sistema a rete, realizzato prevalentemente su suolo pubblico, al servizio di un comparto urbano esistente o programmato, destinato alla fornitura di energia termica (nella duplice valenza di "caldo" e "freddo"), prodotta in una o più centrali di generazione o cogenerazione, ad una pluralità di edifici (residenziali, terziari o commerciali) appartenenti a soggetti diversi, ai fini di climatizzazione di ambienti e di produzione di acqua calda ad uso igienico-sanitario il servizio di teleriscaldamento è organizzato in modo da consentire, nei limiti di capacità del sistema, l'allacciamento alla rete di ogni potenziale cliente secondo principi di non discriminazione.
Il TLR, in particolare a causa del fatto che l'energia termica è prodotta in un luogo diverso dal luogo di consumo e deve essere trasportata mediante una apposita rete in doppia tubazione, costituisce un sistema di produzione e distribuzione dell'energia termica distinto da altri sistemi e quindi, secondo la giurisprudenza nazionale[4] e comunitaria[5], è possibile individuare un distinto mercato rilevante del prodotto per la fornitura del servizio di TLR.
In un sistema di teleriscaldamento l'energia termica (prevalentemente, calore veicolato da acqua calda o surriscaldata) prodotta da una centrale termica (o da un impianto di cogenerazione di energia elettrica e termica o da una sorgente geotermica) viene trasportata agli utenti finali mediante una rete di trasporto e distribuzione costituita da tubature coibentate. A causa delle dispersioni di calore durante il trasporto, l'estensione geografica della rete di teleriscaldamento collegata ad un dato impianto di produzione è necessariamente limitata.
Perciò, l'estensione del mercato per la fornitura del servizio di TLR è locale e coincidente con il bacino d'utenza tecnicamente ed economicamente servibile dagli impianti di produzione del calore connessi ad una data rete di teleriscaldamento – includendo quindi sia le utenze già allacciate, sia quelle allacciabili.
Il servizio di TLR è generalmente fornito, su una certa rete, da un'unica società integrata nelle attività di produzione, distribuzione e vendita del calore. Esso è dunque fornito come servizio "integrato".
Questo assetto non appare tecnicamente ed economicamente giustificato in ogni circostanza.
Reti sufficientemente ampie – eventualmente nate dall'integrazione di reti più piccole - possono essere servite da più impianti di generazione del calore appartenenti a proprietari diversi. Nella configurazione più comune alternativa alla generazione monopolistica di calore, è l'operatore della rete di distribuzione che acquista il calore da due o più impianti appartenenti a soggetti diversi[6].
Le reti di trasporto e di distribuzione sono, a livello locale, dei monopoli naturali. Ciò non esclude che possano esservi reti di distribuzione contigue in concorrenza per i clienti che sarebbero in grado di allacciarsi ad entrambe. In ogni caso, una integrazione societaria tra la distribuzione del calore e le fasi a monte e a valle non appare strettamente necessaria, come suggerisce la stessa configurazione attuale del sistema di teleriscaldamento torinese; qui infatti vi è attualmente una separazione societaria – e parzialmente proprietaria – tra la fase di trasporto e distribuzione (gestita dal ramo di AES oggetto della presente operazione) e quelle di produzione e di vendita al dettaglio del calore (effettuate da IREN Energia).
Per quanto riguarda invece la vendita al dettaglio di calore, non vi sono attualmente esempi di concorrenza tra differenti venditori a livello locale in tale fase della filiera del teleriscaldamento. L'esperienza torinese mostra tuttavia che l'attività di distribuzione e quella di vendita al dettaglio possano essere separate e gestite da soggetti diversi.
Queste considerazioni suggeriscono la possibilità di distinguere mercati rilevanti distinti per le differenti fasi del servizio di teleriscaldamento. In particolare, un mercato rilevante distinto per la vendita all'ingrosso di calore destinato ad una rete di TLR è stato già individuato in precedenti nazionali e comunitari[7].
Ai fini della valutazione della presente operazione, tuttavia, la definizione del mercato rilevante può essere lasciata aperta, in quanto in ogni caso la valutazione dell'operazione non cambierebbe.
Infatti, IREN Energia già controllava congiuntamente AES e l'acquisizione del controllo esclusivo del ramo d'azienda di tale società dedito al teleriscaldamento non comporterà alcun mutamento strutturale nella fornitura del servizio di TLR a Torino, Moncalieri e Nichelino.
Con riferimento invece alla concorrenza tra sistemi di riscaldamento, lo scioglimento della *joint-venture* tra Italgas e IREN Energia di cui la presente operazione è parte potrà avere un effetto procompetitivo, in quanto IREN Energia potrà pianificare in maniera indipendente le proprie politiche commerciali, senza dover tenere in conto la diminuzione dei profitti dall'attività di distribuzione del gas che avrebbe potuto derivare da una espansione ulteriore degli allacciamenti alla rete di TLR.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

[4] *[Cfr., da ultimo, C11861 - F2I SGR-IREN / Trattamento Rifiuti Metropolitani, provv. n. 24152 del 19/12/2012, in Boll. 51/12 e C11573 - A2A Calore e Servizi/Ramo di azienda di Tecnovalore, provv. n. 23511 del 16 aprile 2012, in Boll. n. 16/12.]*

[5] *[Cfr. M2897, SITA Sverige AB and Sydskraft Ecoplus AB.]*

[6] *[Cfr. IC46 - Indagine Conoscitiva sul Teleriscaldamento, chiusa il 5 marzo 2014, cap. 3.]*

[7] *[Cfr. C11861 F2I SGR-IREN / Trattamento Rifiuti Metropolitani, cit., e M2897, SITA Sverige AB and Sydskraft Ecoplus AB.]*

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella